



COVIP

BOLLETTINO

Anno 12 - N. 4



COVIP

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

BOLLETTINO

Anno 12 N. 4

IV/2016

BOLLETTINO DELLA
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Trimestrale

Redazione

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma,
tel. 06.695061 Fax 06.69506304 www.covip.it

Registrazione

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 235 dell'8 giugno 2005

Direttore responsabile

Elisa Lamanda

Segretaria di redazione

Maria Rosaria Focarelli

Comitato di redazione

Stefania Buonanno, Claudio Luciano Leone,
Laura Moscatelli, Gloria Nispi Landi

Sommario

PROVVEDIMENTI COVIP

Sanzioni

Deliberazione n. 3554 del 26 ottobre 2016	6
Deliberazione n. 3556 del 9 novembre 2016	9
Deliberazione n. 3557 del 9 novembre 2016	13
Deliberazione n. 3566 del 21 dicembre 2016	15
Deliberazione n. 3567 del 21 dicembre 2016	17
Deliberazione n. 35687 del 21 dicembre 2016	19

Risposte a quesiti

Oggetto: Quesito in materia di anticipazioni <i>(lettera inviata a un fondo pensione preesistente)</i>	22
Oggetto: Risposta a quesito in materia di limiti agli investimenti in organismi di investimento collettivo del risparmio alternativi (FIA) <i>(lettera inviata a una associazione)</i>	24
Oggetto: Quesito in materia di riscatto parziale della posizione individuale per mobilità <i>(lettera inviata a un'associazione di categoria)</i>	26

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Altri provvedimenti

Approvazioni di modifiche statutarie	28
--------------------------------------	----

FONDI PENSIONE APERTI

Albo

Cancellazioni 29

Variazioni 32

Altri provvedimenti

Approvazioni di modifiche statutarie 33

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Albo

Cancellazioni 34

Variazioni 36

Altri provvedimenti

Approvazioni di modifiche statutarie 40

PROVVEDIMENTI COVIP

SANZIONI

LA COMMISSIONE

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la “*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*”;

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [*omissis*]

VISTO l’art. 19-*quater* del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, l’art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

VISTO l’art.19, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005 nella parte in cui dispone che per l’esercizio della vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti, ogni dato e documento richiesti;

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

CONSIDERATO che nell’ambito dell’attività di vigilanza sono emersi inadempimenti informativi nei confronti della COVIP da parte del Fondo Pensione Dipendenti Gruppo AXA (di seguito: Fondo) iscritto al n. 1040 dell’Albo;

CONSIDERATO, in particolare, che con raccomandata A/R del 22 aprile 2015, la COVIP ha richiesto al Fondo di trasmettere entro il 31 dicembre 2015 una relazione circostanziata sullo [*omissis*]

CONSIDERATO che, nelle more dell’invio della suddetta relazione, il Fondo è stato oggetto di una verifica ispettiva da parte della COVIP, iniziata in data 9 febbraio 2016, nel corso della quale è stata acquisita, fra l’altro, copia del verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del Fondo del 12 maggio 2015, in cui si dà inequivocabilmente atto del ricevimento da parte del Fondo della richiesta della COVIP di cui alla citata nota del 22 aprile 2015 [*omissis*]

[*omissis*]

CONSIDERATO che con notevole ritardo rispetto al termine indicato dalla COVIP il Fondo ha provveduto a inviare, con nota del 24 febbraio 2016, un riscontro alla richiesta della COVIP [*omissis*]

VISTI gli atti di contestazione del 22 marzo 2016, notificati in data 23 marzo 2016, con i quali, in esito all’attività di vigilanza svolta, il Direttore Generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci del Fondo;

CONSIDERATO che con i summenzionati atti è stata contestata la violazione dell’art. 19-*quater*, comma 2, lett. a), del Decreto lgs. n. 252/2005, per la mancata ottemperanza nei termini prescritti alla richiesta della COVIP;

CONSIDERATO che la suddetta violazione è stata contestata ai componenti del Consiglio di amministrazione del Fondo in carica nel periodo di riferimento, nonché nei confronti dei componenti del Collegio dei sindaci del Fondo a titolo di *culpa in vigilando*;

RILEVATO che la violazione sopra indicata è stata contestata anche al Fondo, in qualità di obbligato in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione;

[omissis]

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis]

VISTO il verbale dell'audizione [omissis]

[omissis]

RITENUTO che le argomentazioni complessivamente addotte dagli interessati in sede di controdeduzioni e di audizione non siano idonee a revocare in dubbio che il Fondo non abbia ottemperato nei termini indicati a quanto richiesto dalla COVIP;

[omissis]

RITENUTO quindi accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, l'illecito amministrativo contestato con i sopra menzionati atti del 22 marzo 2016, relativo al mancato assolvimento agli obblighi informativi nei confronti della COVIP, entro i termini previsti, con la conseguente violazione dell'art. 19-*quater*, comma 2, lett. a), del Decreto lgs. n. 252/2005;

RITENUTO che le violazioni contestate siano imputabili a titolo di colpa a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione del Fondo, in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti accertati, non avendo ottemperato alla richiesta della COVIP entro i termini stabiliti;

RITENUTO altresì che le violazioni contestate siano imputabili a titolo di colpa a tutti i componenti del Collegio dei sindaci del Fondo, in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti accertati, per *culpa in vigilando*;

RITENUTO che, diversamente da quanto addotto dagli interessati, trovi applicazione nel caso di specie, caratterizzato dal mancato ottemperamento a una richiesta dell'Autorità nei termini dalla stessa indicati, l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. a), del Decreto lgs. n. 252/2005, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 25.000 qualora nel termine prescritto non si ottemperi, anche in parte, alle richieste della COVIP;

VISTA la nota del 24 febbraio 2016 con la quale il Fondo ha inteso, oltre il termine prescritto, dare riscontro alla richiesta della COVIP del 22 aprile 2015;

[omissis]

DELIBERA

di irrogare, in relazione all'accertata violazione dall'art. 19-*quater*, comma 2, lett. a), del Decreto lgs. n. 252/2005, di cui alle contestazioni effettuate con gli atti del 22 marzo 2016, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato, a carico dei soggetti di seguito indicati, la seguente sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di procedimento:

- Monica Bartoccini, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo Pensione Dipendenti Gruppo AXA: euro 5.000,00 (cinquemila/00);

- Germano Bino, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo Pensione Dipendenti Gruppo AXA: euro 5.000,00 (cinquemila/00);

- Christian Boffi, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo Pensione Dipendenti Gruppo AXA: euro 5.000,00 (cinquemila/00);

- Roberto Falzone, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo Pensione Dipendenti Gruppo AXA: euro 5.000,00 (cinquemila/00);

- Guido Gerola, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo Pensione Dipendenti Gruppo AXA: euro 5.000,00 (cinquemila/00);

- Emilio Intonazzo, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo Pensione Dipendenti Gruppo AXA: euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- Paola Lecchi, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo Pensione Dipendenti Gruppo AXA: euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- Mauro Nava, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo Pensione Dipendenti Gruppo AXA: euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- Barbara Pigozzi, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo Pensione Dipendenti Gruppo AXA: euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- Walter Zaffaroni, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo Pensione Dipendenti Gruppo AXA: euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- Antonio Procopio, componente del Collegio sindacale del Fondo Pensione Dipendenti Gruppo AXA: euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- Fulvio Schettino, componente del Collegio sindacale del Fondo Pensione Dipendenti Gruppo AXA: euro 5.000,00 (cinquemila/00);

e

- Fondo Pensione Dipendenti Gruppo AXA: euro 60.000,00 (sessantamila/00), pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito *web*.

[omissis]

Roma, 26 ottobre 2016

Il Presidente
(Mario Padula)

LA COMMISSIONE

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la “*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*”;

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [*omissis*]

VISTO l’art. 19-*quater* del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, l’art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

VISTO l’art. 19, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005 nella parte in cui dispone che per l’esercizio della vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesti;

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

VISTA la Circolare COVIP n. 250 dell’11 gennaio 2013 con la quale è stato adottato, in conformità con l’art. 19, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, il Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione;

VISTA la Circolare COVIP n. 5879 del 18 settembre 2014;

VISTA la Circolare COVIP n. 221 del 15 gennaio 2016;

CONSIDERATO che nell’ambito dell’attività di vigilanza sono emersi gravi inadempimenti informativi nei confronti della COVIP da parte del Fondo Pensione dei Dipendenti Amministrativi delle Agenzie Generali Ina-Assitalia (di seguito: Fondo) iscritto al n. 1362 dell’Albo;

CONSIDERATO che la COVIP, con raccomandata A/R del 2 dicembre 2015, ha sollecitato il Fondo ad ottemperare, entro e non oltre il termine del 23 dicembre 2015, all’invio [*omissis*]

[*omissis*]

CONSIDERATO, pertanto, che il Fondo ha parzialmente ottemperato a quanto richiesto dalla COVIP con la citata nota del 2 dicembre 2015, non avendo lo stesso provveduto ad inviare, entro il termine prescritto con detta nota [*omissis*]

CONSIDERATO, altresì, che il Fondo non ha adempiuto all’obbligo di trasmissione alla COVIP, entro il 15 febbraio 2016, delle segnalazioni relative al quarto trimestre del 2015, come previsto dal Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione [*omissis*]

VISTI gli atti di contestazione del 21 marzo 2016, notificati in data 22 marzo 2016, con i quali, in esito all’attività di vigilanza svolta, il Direttore Generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori del Fondo;

CONSIDERATO che con i summenzionati atti è stata contestata la:

A) violazione dell’art. 19-*quater*, comma 2, lett. a), del Decreto lgs. n. 252/2005, a fronte della parziale inottemperanza del Fondo alla richiesta formulata dalla COVIP con raccomandata A/R del 2 dicembre 2015 [*omissis*]

B) violazione dell’art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, per il mancato rispetto dell’obbligo previsto dal Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza, e dalla sopra indicate Circolari, di trasmissione entro il 15 febbraio 2016 delle segnalazioni relative al quarto trimestre del 2015;

CONSIDERATO che le suddette violazioni sono state contestate ai componenti del Consiglio di amministrazione del Fondo in carica nel periodo di riferimento, nonché nei confronti dei componenti del Collegio dei revisori del Fondo a titolo di *culpa in vigilando*;

RILEVATO che le violazioni sopra indicate sono state contestate anche al Fondo, in qualità di obbligato in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione;

CONSIDERATO che con i citati atti di contestazione i destinatari sono stati resi edotti della facoltà di presentare controdeduzioni, nonché di richiedere di essere convocati personalmente in audizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica degli stessi;

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis]

[omissis]

RITENUTO che le argomentazioni complessivamente addotte dagli interessati non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza dei fatti contestati ed a giustificare l'inottemperanza da parte del Fondo, nei termini prescritti, alle richieste formulate dalla COVIP, oltre che l'inosservanza degli obblighi informativi verso la COVIP, previsti dal Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione, di cui alla Circolare COVIP n. 250 del 11 gennaio 2013 e dalle altre Circolari sopra indicate;

[omissis]

RITENUTO inoltre che, diversamente da quanto addotto dagli interessati, entrambe le violazioni contestate (A e B) siano imputabili a titolo di colpa a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione del Fondo, in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti accertati, in quanto detti soggetti non risultano aver fornito adeguata dimostrazione di aver fatto tutto quanto fosse stato nelle loro possibilità per ottemperare nei termini alla richiesta della COVIP (relativamente alla sanzione *sub A*) o per conformarsi alle previsioni del Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza secondo le scadenze ivi previste (relativamente alla sanzione *sub B*);

RITENUTO altresì che le violazioni contestate siano imputabili a titolo di colpa a tutti i componenti del Collegio dei revisori del Fondo, in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti accertati, per *culpa in vigilando*, non avendo gli stessi fornito adeguata dimostrazione di aver adottato iniziative utili ad assicurare l'ottemperamento nei termini alle richieste della COVIP e il rispetto della normativa, nonché il tempestivo rimedio agli inadempimenti riscontrati;

RITENUTI pertanto accertati, sulla base delle risultanze istruttorie, gli illeciti amministrativi contestati, con i sopra menzionati atti del 21 marzo 2016, relativi alla mancata ottemperanza nei termini prescritti alle richieste della COVIP e alla mancata osservanza delle disposizioni del Manuale COVIP delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione;

CONSIDERATO, in riferimento alle citate lettere A) e B), che il Fondo ha provveduto, in data 17 marzo 2016, sebbene oltre i termini prescritti, ad inviare le segnalazioni che erano state omesse e a trasmettere i dati richiesti;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. a), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i componenti degli Organi di amministrazione e di controllo che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 25.000;

[omissis]

DELIBERA

di irrogare, in relazione alle accertate violazioni sopra indicate sotto le lettere A e B, di cui alle contestazioni effettuate con gli atti del 21 marzo 2016, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato, a carico dei soggetti di seguito indicati, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di procedimento:

- Marco Caredda, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo Pensione dei Dipendenti Amministrativi delle Agenzie Generali Ina-Assitalia: euro 5.000,00 (cinquemila/00) in relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera A ed euro 650,00 (seicentocinquanta/00) in relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera B;

- Angelo Ferraro, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo Pensione dei Dipendenti Amministrativi delle Agenzie Generali Ina-Assitalia: euro 5.000,00 (cinquemila/00) in relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera A ed euro 650,00 (seicentocinquanta/00) in relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera B;
 - Giorgio Izzi, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo Pensione dei Dipendenti Amministrativi delle Agenzie Generali Ina-Assitalia: euro 5.000,00 (cinquemila/00) in relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera A ed euro 650,00 (seicentocinquanta/00) in relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera B;
 - Igino Lanari, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo Pensione dei Dipendenti Amministrativi delle Agenzie Generali Ina-Assitalia: euro 5.000,00 (cinquemila/00) in relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera A ed euro 650,00 (seicentocinquanta/00) in relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera B;
 - Maurizio Melchiorre, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo Pensione dei Dipendenti Amministrativi delle Agenzie Generali Ina-Assitalia: euro 5.000,00 (cinquemila/00) in relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera A ed euro 650,00 (seicentocinquanta/00) in relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera B;
 - Domenico Riposati, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo Pensione dei Dipendenti Amministrativi delle Agenzie Generali Ina-Assitalia: euro 5.000,00 (cinquemila/00) in relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera A ed euro 650,00 (seicentocinquanta/00) in relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera B;
 - Carlo Savino, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo Pensione dei Dipendenti Amministrativi delle Agenzie Generali Ina-Assitalia: euro 5.000,00 (cinquemila/00) in relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera A ed euro 650,00 (seicentocinquanta/00) in relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera B;
 - Nicolò Vitelli, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo Pensione dei Dipendenti Amministrativi delle Agenzie Generali Ina-Assitalia: euro 5.000,00 (cinquemila/00) in relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera A ed euro 650,00 (seicentocinquanta/00) in relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera B;
 - Francesco De Nardo, componente del Collegio dei revisori del Fondo Pensione dei Dipendenti Amministrativi delle Agenzie Generali Ina-Assitalia: euro 5.000,00 (cinquemila/00) in relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera A ed euro 500,00 (cinquecento/00) in relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera B;
 - Stefano Felicioni, componente del Collegio dei revisori del Fondo Pensione dei Dipendenti Amministrativi delle Agenzie Generali Ina-Assitalia: euro 5.000,00 (cinquemila/00) in relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera A ed euro 500,00 (cinquecento/00) in relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera B;
 - Adolfo Laudati, componente del Collegio dei revisori del Fondo Pensione dei Dipendenti Amministrativi delle Agenzie Generali Ina-Assitalia: euro 5.000,00 (cinquemila/00) in relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera A ed euro 500,00 (cinquecento/00) in relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera B;
 - Marco Pepe, componente del Collegio dei revisori del Fondo Pensione dei Dipendenti Amministrativi delle Agenzie Generali Ina-Assitalia: euro 5.000,00 (cinquemila/00) in relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera A ed euro 500,00 (cinquecento/00) in relazione alla violazione sopra indicata sotto la lettera B;
- e
- Fondo Pensione dei Dipendenti Amministrativi delle Agenzie Generali Ina-Assitalia: euro 67.200,00 (sessantasettemiladuecento/00), pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito *web*¹.
[omissis]

Roma, 9 novembre 2016

Il Presidente
(Mario Padula)

¹ I consiglieri Giorgio Izzi, Nicolò Vitelli, Domenico Riposati, Marco Caredda, Igino Lanari e Carlo Savino e i revisori Stefano Felicioni, Adolfo Laudati, Francesco De Nardo e Marco Pepe hanno presentato ricorso al TAR Lazio avverso questa deliberazione.

LA COMMISSIONE

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la “*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*”;

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [*omissis*]

VISTO l’art. 19-*quater* del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, l’art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

VISTO l’art. 19, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005 nella parte in cui dispone che per l’esercizio della vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesti;

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

VISTA la Circolare COVIP n. 250 dell’11 gennaio 2013 con la quale è stato adottato, in conformità con l’art. 19, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, il Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione;

VISTA la Circolare COVIP n. 5879 del 18 settembre 2014;

VISTA la Circolare COVIP n. 221 del 15 gennaio 2016;

CONSIDERATO che l’invio delle segnalazioni relative al quarto trimestre del 2015 doveva avvenire entro il termine del 15 febbraio 2016, ai sensi del Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione, di cui alla Circolare COVIP n. 250 del 11 gennaio 2013 adottato sulla base dell’art. 19, comma 3, del Decreto lgs. n. 252 del 2005, e delle Circolari COVIP n. 5879 del 18 settembre 2014 e n. 221 del 15 gennaio 2016;

CONSIDERATO che il Fondo Pensione dei Dipendenti Amministrativi delle Agenzie Generali Ina-Assitalia (di seguito: Fondo), iscritto al n. 1362 dell’Albo, non ha adempiuto all’obbligo di trasmissione all’Autorità entro il 15 febbraio 2016 delle segnalazioni relative al quarto trimestre del 2015;

VISTI gli atti di contestazione del 21 marzo 2016 con i quali, in esito all’attività di vigilanza svolta, il Direttore Generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori del Fondo;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, il Responsabile della forma pensionistica è tenuto a verificare che la gestione della stessa sia svolta nel rispetto della normativa vigente;

VISTA la lettera di contestazione del 21 marzo 2016, inviata nuovamente il 12 maggio 2016 al nuovo indirizzo comunicato dal Fondo con nota pervenuta il 6 maggio 2016, a firma del Direttore Generale nei confronti del Responsabile del Fondo, con la quale è stata contestata la violazione del sopra citato art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005;

RILEVATO che la violazione contestata al Responsabile è stata contestata anche al Fondo in qualità di responsabile in solido, tramite separata notifica delle predette lettere di contestazione;

[*omissis*]

ESAMINATE le controdeduzioni [*omissis*]

[*omissis*]

VISTO il verbale dell’audizione [*omissis*]

[*omissis*]

RITENUTO che le argomentazioni complessivamente addotte non siano idonee a giustificare il mancato invio, nei termini previsti, delle segnalazioni relative al quarto trimestre del 2015;

RITENUTO pertanto accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, il mancato rispetto delle Disposizioni COVIP di cui al Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione e alle Circolari COVIP n. 5879 del 18 settembre 2014 e n. 221 del 15 gennaio 2016;

RITENUTO che il Responsabile non abbia adeguatamente vigilato sull'effettiva adozione da parte del Fondo di prassi operative idonee ad assicurare il rispetto della normativa di settore in tema di segnalazioni statistiche e di vigilanza e in particolare dell'obbligo, previsto dal Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza e dalle sopra indicate Circolari, di trasmissione entro il 15 febbraio 2016 delle segnalazioni relative al quarto trimestre del 2015;

RITENUTO che la mancata vigilanza del Responsabile del Fondo sul rispetto da parte del Fondo degli obblighi previsti dal Manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione e dalle sopra indicate Circolari costituisce violazione dell'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005;

RITENUTO che alla violazione di cui sopra sia applicabile l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i responsabili delle forme pensionistiche complementari che non osservano, tra le altre, le disposizioni previste nell'articolo 5 del Decreto lgs. n. 252/2005, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;

CONSIDERATO che il Fondo ha provveduto, in data 17 marzo 2016, sebbene oltre i termini prescritti, ad inviare le segnalazioni relative al quarto trimestre del 2015;

[omissis]

DELIBERA

di irrogare, in relazione all'accertata violazione dell'art. 5, comma 3, del del Decreto lgs. n. 252/2005, di cui alla contestazione effettuata con gli atti del 21 marzo 2016 e del 12 maggio 2016, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato, a carico dei soggetti di seguito indicati, la seguente sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, oltre alle spese di procedimento:

- Massimiliano Cerrito - Responsabile del Fondo Pensione dei Dipendenti Amministrativi delle Agenzie Generali Ina-Assitalia euro 500,00 (cinquecento/00);

e

- Fondo Pensione dei Dipendenti Amministrativi delle Agenzie Generali Ina-Assitalia: euro 500,00 (cinquecento/00) pari alla sanzione sopraindicata, quale soggetto obbligato in solido.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito *web*.

[omissis]

Roma, 9 novembre 2016

Il Presidente
(Mario Padula)

LA COMMISSIONE

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la “*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*”;

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [*omissis*]

VISTO l’art. 19-*quater* del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, l’art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

VISTO l’art. 19, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005 nella parte in cui dispone che per l’esercizio della vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesti;

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

CONSIDERATO che nell’ambito dell’attività di vigilanza sono emersi gravi inadempimenti informativi nei confronti della COVIP da parte del Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Richemont (di seguito: Fondo) iscritto al n. 1411 dell’Albo;

CONSIDERATO, in particolare, che il Fondo non ha adempiuto nei termini prescritti a quanto richiesto dalla COVIP con raccomandata A/R del 15 gennaio 2016, con la quale si è richiesto di provvedere, entro e non oltre il 15 febbraio 2016 [*omissis*]

CONSIDERATO che con la suddetta nota del 15 gennaio 2016 è stata inoltre sollecitata la trasmissione, entro il sopramenzionato termine [*omissis*]

CONSIDERATO che il Fondo ha provveduto a trasmettere le sole [*omissis*] in data 11 aprile 2016;

VISTE le lettere di contestazione del 6 maggio 2016, notificate il 9 maggio 2016, con le quali in esito all’attività di vigilanza svolta, il Direttore Generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci del Fondo;

CONSIDERATO che con le summenzionate lettere è stata contestata la violazione dell’art. 19-*quater*, comma 2, lett. a), del Decreto lgs. n. 252/2005, per il mancato integrale ottemperamento alla richiesta COVIP del 15 gennaio 2016;

CONSIDERATO che la suddetta violazione è stata contestata ai componenti del Consiglio di amministrazione del Fondo in carica nel periodo di riferimento, nonché nei confronti dei componenti del Collegio dei sindaci del Fondo a titolo di *culpa in vigilando*;

RILEVATO che la violazione sopra indicata è stata contestata anche al Fondo, in qualità di obbligato in solido, tramite separata notifica delle predette lettere di contestazione;

[*omissis*]

ESAMINATE le controdeduzioni [*omissis*]

VISTO il verbale dell’audizione [*omissis*]

[*omissis*]

RITENUTO che le argomentazioni complessivamente addotte dagli interessati non siano idonee a giustificare il mancato invio nei termini della documentazione richiesta dalla COVIP con nota del 15 gennaio 2016 [*omissis*]

RITENUTO, in particolare, che l’eccezione sollevata dai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci circa l’asserita insussistenza in capo agli stessi dell’elemento soggettivo della colpa non sia supportata dall’adeguata dimostrazione di aver effettuato tutto quanto fosse nelle loro possibilità per assicurare l’adempimento tempestivo agli

obblighi informativi nei riguardi della COVIP e l'ottemperanza nei termini alle richieste della stessa, tramite l'attivazione di presidi e iniziative adeguate rispetto all'evolvere della normativa;

RITENUTO pertanto accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, l'illecito amministrativo contestato con le sopra menzionate lettere del 6 maggio 2016, relativo al mancato assolvimento agli obblighi informativi nei confronti della COVIP, entro i termini previsti, con la conseguente violazione dell'art. 19-*quater*, comma 2, lett. a), del Decreto lgs. n. 252/2005;

RITENUTO che la violazione contestata sia imputabile a titolo di colpa a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione del Fondo, in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti accertati, non avendo ottemperato alla richiesta della COVIP entro i termini stabiliti;

RITENUTO altresì che la violazione contestata sia imputabile a titolo di colpa a tutti i componenti del Collegio dei sindaci del Fondo, in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti accertati, per *culpa in vigilando*;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. a), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i componenti degli Organi di amministrazione e di controllo che non osservano, tra le altre, le disposizioni previste dall'art. 19-*quater*, comma 2, lett. a), del medesimo Decreto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 25.000;

CONSIDERATO che successivamente alle lettere di contestazione ed entro il termine accordato per la formulazione delle controdeduzioni, il Fondo ha provveduto a trasmettere [omissis], così completando l'invio di quanto richiesto con nota del 15 gennaio 2016;

[omissis]

DELIBERA

di irrogare, in relazione all'accertata violazione dall'art. 19-*quater*, comma 2, lett. a), del Decreto lgs. n. 252/2005, di cui alla contestazione effettuata con le lettere del 6 maggio 2016, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato, a carico dei soggetti di seguito indicati, la seguente sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di procedimento:

- Roberto Piazza, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Richemont: euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- Gianluca Ronzio, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Richemont: euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- Andrea Bellu, componente del Collegio dei sindaci del Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Richemont: euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- Andrea Cagnani, componente del Collegio dei sindaci del Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Richemont: euro 5.000,00 (cinquemila/00);

e

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Richemont: euro 20.000,00 (ventimila/00), pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito *web*.

[omissis]

Roma, 21 dicembre 2016

Il Presidente
(Mario Padula)

LA COMMISSIONE

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la “*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*”;

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [*omissis*]

VISTO l’art. 19-*quater* del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, l’art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

VISTO l’art. 19, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005 nella parte in cui dispone che per l’esercizio della vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesti;

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

CONSIDERATO che nell’ambito dell’attività di vigilanza sono emersi gravi inadempimenti informativi nei confronti della COVIP da parte del Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Richemont (di seguito: Fondo) iscritto al n. 1411 dell’Albo;

CONSIDERATO, in particolare, che il Fondo non ha adempiuto nei termini prescritti a quanto richiesto dalla COVIP con raccomandata A/R del 15 gennaio 2016 [*omissis*]

CONSIDERATO che con la suddetta nota del 15 gennaio 2016 è stata inoltre sollecitata la trasmissione, entro il sopramenzionato termine, del [*omissis*]

CONSIDERATO che il Fondo ha provveduto a trasmettere le sole [*omissis*]

VISTE le lettere di contestazione del 6 maggio 2016, notificate il 9 maggio 2016, con le quali in esito all’attività di vigilanza svolta, il Direttore Generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci del Fondo, per il mancato integrale ottemperamento alla richiesta COVIP del 15 gennaio 2016;

VISTO l’art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, ai sensi del quale il Responsabile della forma pensionistica è tenuto a verificare che la gestione della stessa sia svolta nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti;

CONSIDERATO che la mancata vigilanza del Responsabile sul rispetto da parte del Fondo degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore nei riguardi della COVIP e sull’ottemperanza nei termini prescritti alle richieste della COVIP costituisce violazione dell’art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252 del 2005;

VISTA la lettera di contestazione del 6 maggio 2016, notificata il 9 maggio 2016, a firma del Direttore Generale, nei confronti del Responsabile del Fondo, con la quale è stata contestata la violazione del sopra citato art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005;

RILEVATO che la violazione contestata al Responsabile è stata contestata anche al Fondo in qualità di responsabile in solido, tramite separata notifica della predetta lettera di contestazione;

[*omissis*]

ESAMINATE le controdeduzioni [*omissis*]

VISTO il verbale dell’audizione [*omissis*]

[*omissis*]

RITENUTO che le argomentazioni complessivamente addotte non siano idonee a giustificare il mancato invio nei termini della documentazione richiesta dalla COVIP con nota del 15 gennaio 2016, fatta eccezione per [*omissis*]

RITENUTO, in particolare, che il Responsabile non ha fornito adeguata dimostrazione di aver correttamente vigilato sull'adempimento tempestivo da parte del Fondo agli obblighi informativi nei riguardi della COVIP e sull'ottemperanza nei termini prescritti alle richieste della stessa;

RITENUTO pertanto accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, l'illecito amministrativo contestato con la sopra menzionata lettera del 6 maggio 2016, relativo alla mancata vigilanza del Responsabile sul rispetto da parte del Fondo degli obblighi informativi nei confronti della COVIP, in violazione dell'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005;

RITENUTO che alla violazione di cui sopra sia applicabile l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i responsabili delle forme pensionistiche complementari che non osservano, tra le altre, le disposizioni previste nell'articolo 5 del Decreto lgs. n. 252/2005, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;

CONSIDERATO che successivamente alle lettere di contestazione ed entro il termine accordato per la formulazione delle controdeduzioni, il Fondo ha provveduto a trasmettere [*omissis*]
[*omissis*]

DELIBERA

di irrogare, in relazione all'accertata violazione dell'art. 5, comma 3, del del Decreto lgs. n. 252/2005, di cui alla contestazione effettuata con la lettera del 6 maggio 2016, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato, a carico dei soggetti di seguito indicati, la seguente sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, oltre alle spese di procedimento:

- Nicola Padalino, Responsabile del Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Richemont: euro 650,00 (seicentocinquanta/00);

e

- Fondo Pensione Dipendenti Gruppo Richemont: euro 650,00 (seicentocinquanta/00), pari alla sanzione soprindicata, quale soggetto obbligato in solido.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito *web*.

[*omissis*]

Roma, 21 dicembre 2016

Il Presidente
(Mario Padula)

LA COMMISSIONE

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la “*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*”;

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [*omissis*]

VISTO l’art. 19-*quater* del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, l’art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

VISTO l’art. 19, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005 nella parte in cui dispone che per l’esercizio della vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesti;

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

CONSIDERATO che nell’ambito dell’attività di vigilanza sono emersi gravi inadempimenti informativi nei confronti della COVIP da parte del Fondo Pensione per Quadri, Impiegati e Operai della SAT – Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei – Pisa (di seguito: Fondo) iscritto al n. 1368 dell’Albo;

CONSIDERATO, in particolare, che con raccomandata A/R del 15 gennaio 2016, la COVIP ha chiesto al Fondo di provvedere entro e non oltre il 15 febbraio 2016 [*omissis*]

CONSIDERATO che con la suddetta nota 15 gennaio 2016, la COVIP ha inoltre richiesto al Fondo di provvedere, entro e non oltre il suindicato termine, all’invio [*omissis*]

CONSIDERATO che il Fondo ha adempiuto, entro il suddetto termine del 15 febbraio 2016, unicamente all’invio [*omissis*], risultando pertanto inadempiente rispetto alle altre richieste informative formulate dalla COVIP;

VISTE le lettere di contestazione del 12 maggio 2016, notificate il 13 maggio 2016, con le quali in esito all’attività di vigilanza svolta, il Direttore Generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci del Fondo;

CONSIDERATO che con le summenzionate lettere è stata contestata la violazione dell’art. 19-*quater*, comma 2, lett. a), del Decreto lgs. n. 252/2005, per il mancato integrale ottemperamento nei termini prescritti alle richieste della COVIP;

CONSIDERATO che la suddetta violazione è stata contestata ai componenti del Consiglio di amministrazione del Fondo in carica nel periodo di riferimento, nonché nei confronti dei componenti del Collegio dei sindaci del Fondo a titolo di *culpa in vigilando*;

RILEVATO che la violazione sopra indicata è stata contestata anche al Fondo, in qualità di obbligato in solido, tramite separata notifica delle predette lettere di contestazione;

[*omissis*]

ESAMINATE le controdeduzioni [*omissis*]

VISTO il verbale dell’audizione [*omissis*]

[*omissis*]

RITENUTO che le argomentazioni complessivamente addotte dagli interessati non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza dei fatti contestati e a giustificare la parziale inottemperanza da parte del Fondo, nei termini prescritti, alle richieste formulate dalla COVIP;

RITENUTO, in particolare, che i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci del Fondo non hanno fornito adeguata dimostrazione di aver effettuato tutto quanto fosse nelle loro possibilità per assicurare l'adempimento tempestivo agli obblighi informativi nei riguardi della COVIP e l'ottemperanza nei termini alle richieste della stessa, tramite l'attivazione di presidi e iniziative adeguate rispetto all'evolvere della normativa;

[omissis]

RITENUTO pertanto accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, l'illecito amministrativo contestato con le sopra menzionate lettere del 12 maggio 2016, relativo al mancato assolvimento agli obblighi informativi nei confronti della COVIP, entro i termini previsti, con la conseguente violazione dell'art. 19-*quater*, comma 2, lett. a), del Decreto lgs. n. 252/2005;

RITENUTO che le violazioni contestate siano imputabili a titolo di colpa a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione del Fondo, in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti accertati, non avendo ottemperato alla richiesta della COVIP entro i termini stabiliti;

RITENUTO altresì che le violazioni contestate siano imputabili a titolo di colpa a tutti i componenti del Collegio dei sindaci del Fondo, in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti accertati, per *culpa in vigilando*;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. a), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i componenti degli Organi di amministrazione e di controllo che non osservano, tra le altre, le disposizioni previste dall'art. 19-*quater*, comma 2, lett. a), del medesimo Decreto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 25.000;

CONSIDERATO che successivamente alle lettere di contestazione e entro il termine accordato per la formulazione delle controdeduzioni, il Fondo ha provveduto a trasmettere [omissis]
[omissis]

DELIBERA

di irrogare, in relazione all'accertata violazione dall'art. 19-*quater*, comma 2, lett. a), del Decreto lgs. n. 252/2005, di cui alla contestazione effettuata con le lettere del 12 maggio 2016, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato, a carico dei soggetti di seguito indicati, la seguente sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di procedimento:

- Valeriano Amanati, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo Pensione per Quadri, Impiegati e Operai della SAT – Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei – Pisa: euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- Renzo Banchellini, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo Pensione per Quadri, Impiegati e Operai della SAT – Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei – Pisa: euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- Gigi Coli, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo Pensione per Quadri, Impiegati e Operai della SAT – Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei – Pisa: euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- Gianluca Federici, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo Pensione per Quadri, Impiegati e Operai della SAT – Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei – Pisa: euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- Giovanni Del Chicca, componente del Collegio dei sindaci del Fondo Pensione per Quadri, Impiegati e Operai della SAT – Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei – Pisa: euro 5.000,00 (cinquemila/00);

- Valter Nencioni, componente del Collegio dei sindaci del Fondo Pensione per Quadri, Impiegati e Operai della SAT – Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei – Pisa: euro 5.000,00 (cinquemila/00);

e

- Fondo Pensione per Quadri, Impiegati e Operai della SAT – Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei – Pisa: euro 30.000,00 (trentamila/00), pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito *web*.

[*omissis*]

Roma, 21 dicembre 2016

Il Presidente
(Mario Padula)

PROVVEDIMENTI COVIP

RISPOSTE A QUESITI

Ottobre 2016

Oggetto: Quesito in materia di anticipazioni

(lettera inviata a un fondo pensione preesistente)

Si fa riferimento alla richiesta del ... con la quale codesto FONDO ha chiesto il parere della scrivente Autorità circa la fattibilità di una iniziativa riguardante il profilo delle anticipazioni.

In particolare, è stato rappresentato che la banca, datore di lavoro, sarebbe disponibile a concedere all'iscritto mutui agevolati, garantiti a valere sulla sua posizione individuale di previdenza complementare, al fine di ridurre il ricorso alle anticipazioni - soprattutto per esigenze abitative e per ulteriori esigenze dell'iscritto - così da mantenere il più possibile integro il montante accumulato.

Secondo il progetto illustrato con la succitata nota, l'iscritto dovrebbe, contestualmente all'accensione del mutuo e a garanzia dello stesso, effettuare una sorta di "prenotazione dell'anticipazione", dandone comunicazione al FONDO e specificandone la causale. Oltre a ciò verrebbe rilasciata al datore di lavoro una delega alla richiesta dell'anticipazione, da attivarsi solo in caso di mancato pagamento dei ratei del mutuo. Infine, la delega verrebbe accompagnata dall'impegno dell'iscritto a non avvalersi delle anticipazioni se non attraverso la delega stessa, per tutta la durata del mutuo.

In merito, nello specifico, alle anticipazioni per ragioni abitative, ad avviso di codesto FONDO non si avrebbe un'interruzione della connessione funzionale tra l'anticipazione e la finalità per cui la stessa può essere chiesta. Detto nesso funzionale, in base a quanto rappresentato, sarebbe dichiarato ed esplicitato dall'aderente fin dal momento iniziale, individuandosi nella predisposizione di "atti di prenotazione e auto condizionamento da parte dell'iscritto".

A tale proposito, si ritiene preliminarmente utile evidenziare che l'ordinamento di settore consente in via eccezionale di ottenere la prestazione in modo anticipato rispetto al momento della maturazione dei requisiti pensionistici, essendo la previdenza complementare prioritariamente volta alla generale finalità della costruzione di una rendita pensionistica.

L'istituto delle anticipazioni è, pertanto, finalizzato a contemperare siffatta finalità con specifici interessi ritenuti meritevoli di tutela da parte del Legislatore, alcuni dei quali anche accompagnati da un regime fiscale di favore.

Gli interessi contemplati sono quelli di tipo sanitario e abitativo, mentre la possibilità di accedere all'anticipazione per esigenze personali non ulteriormente qualificate, pur ammessa, è contenuta in una percentuale della posizione individuale sensibilmente più ridotta rispetto alle prime due fattispecie.

In tale quadro, le esigenze abitative sono prese in considerazione dall'art. 11, comma 7, lettera b), del d.lgs. n. 252/2005, in base al quale decorsi otto anni di iscrizione, gli aderenti possono ottenere un'anticipazione della posizione individuale maturata, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione, riguardanti la stessa prima casa di abitazione.

Alla luce di tale previsione normativa, la Commissione, nei suoi "*Orientamenti in materia di anticipazioni agli iscritti ex art. 11, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*" deliberati il 10 febbraio 2011 e richiamati anche da codesto FONDO, ha precisato che relativamente alle anticipazioni aventi come causale l'acquisto della prima casa di abitazione deve sussistere una stretta connessione tra la domanda di anticipazione e l'acquisto dell'immobile e che tale connessione viene meno quando il decorso del tempo tra l'acquisto dell'immobile e la richiesta di anticipazione sia tale da interrompere ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare e l'esigenza tutelata dalla norma.

Quanto all'intervallo temporale tra detti due momenti, la Commissione nei citati Orientamenti ha reputato congruo il termine di diciotto mesi dalla data dell'acquisto, affinché l'anticipazione possa ritenersi effettivamente destinata alla soddisfazione del bisogno "prima casa di abitazione".

Come sempre precisato negli Orientamenti, le forme pensionistiche possono fissare, nell'ambito della loro autonomia, solo termini più brevi di quello indicato dalla Commissione.

Atteso quanto sopra, l'ipotesi prospettata da codesto FONDO di consentire una "*prenotazione dell'anticipazione*", da effettuarsi al momento della concessione del mutuo e da attivarsi concretamente, all'occorrenza, a data indefinita, non appare compatibile con la normativa di settore e con gli Orientamenti della Commissione, giacché di fatto, per l'anticipazione relativa alla causale "acquisto prima casa di abitazione", aggirerebbe il limite temporale dei diciotto mesi e dunque, sotto un profilo sostanziale, proprio quell'elemento ritenuto necessario per poter effettivamente collegare l'anticipazione della prestazione alla soddisfazione dell'esigenza abitativa.

Premesso che, in linea generale, l'istituto dell'anticipazione ha come riferimento unicamente la posizione dell'iscritto maturata alla data in cui viene posto in essere detto atto e non anche i flussi futuri, si osserva che, nella fattispecie rappresentata, la possibilità di richiedere l'anticipazione anche a distanza significativa di tempo dall'acquisto dell'immobile nei fatti finirebbe per incidere sulla finalità stessa dell'anticipazione.

Tale finalità non sarebbe, in tal modo, più volta all'acquisto dell'immobile, bensì diretta all'estinzione del mutuo o, comunque, al pagamento dei suoi ratei. A questo proposito, tuttavia, si osserva che la normativa di settore (art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005) non contempla il diritto degli iscritti di chiedere anticipazioni per l'estinzione di mutui immobiliari o, comunque, per l'assolvimento degli obblighi ad essi connessi e non consente pertanto al FONDO l'erogazione di siffatte prestazioni.

Le considerazioni di cui sopra valgono sia per le anticipazioni chieste direttamente dall'iscritto, sia per le anticipazioni chieste da terzi soggetti sulla base di un'eventuale delega rilasciata dall'iscritto stesso, come nella fattispecie prospettata.

Il Presidente

Ottobre 2016

Oggetto: Risposta a quesito in materia di limiti agli investimenti in organismi di investimento collettivo del risparmio alternativi (FIA)

(lettera inviata a una associazione)

Si fa riferimento alla nota del ..., con cui codesta Associazione ha chiesto, nello specifico, chiarimenti in ordine all'applicazione dei limiti di cui all'art. 5, comma 1, secondo periodo, del DM 166/2014 agli organismi di investimento collettivo del risparmio alternativi (c.d. FIA) che siano negoziati in un mercato regolamentato.

Detto art. 5, al comma 1, secondo periodo prevede che: *“L'investimento in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati e in OICR alternativi (FIA) è mantenuto a livelli prudenziali, è complessivamente contenuto entro il limite del 30 per cento delle disponibilità complessive del fondo pensione ed è adeguatamente motivato dal fondo pensione in relazione alle proprie caratteristiche e a quelle della politica di investimento che intende adottare”*.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. f) del medesimo Decreto, *“l'investimento in FIA è contenuto entro il limite del 20 per cento delle disponibilità complessive del fondo pensione e del 25 per cento del valore del FIA”*.

Ad avviso di codesta Associazione il limite quantitativo del 30 per cento, previsto dall'art. 5, comma 1, del DM 166/2014, non dovrebbe applicarsi ai FIA negoziati nei mercati regolamentati, mentre non è messa in dubbio l'applicazione del limite del 20 per cento delle disponibilità complessive del fondo pensione, previsto dal successivo art. 5, comma 4, lett. f).

Il quesito fa genericamente riferimento alle *“quote di un FIA riservato negoziate su un mercato regolamentato”* mentre le argomentazioni portate a sostegno di detta tesi riguardano il caso specifico di FIA italiani negoziati in un mercato gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.

Nell'interpretare la disposizione in oggetto non si può, tuttavia, omettere di considerare che la stessa riguarda tutti i FIA (in base alla definizione contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. t) del DM 166/2014 sono infatti da considerarsi tali sia i FIA italiani, sia i FIA UE, sia i FIA non UE). Le considerazioni che seguono sono, quindi, svolte prescindendosi dal caso di specie rappresentato da codesta Associazione e dal mercato nel quale gli stessi sarebbero regolamentati, perché ritenuto non dirimente ai fini della soluzione del quesito.

Con riferimento a detti organismi di investimento collettivo del risparmio alternativi (FIA), si evidenzia che la Direttiva 2011/61/UE (*Alternative Investment Fund Managers Directive*), citata nella nota di codesta Associazione, ha fissato regole armonizzate in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori (GEFIA) che gestiscono e/o commercializzano FIA nell'ambito dell'Unione Europea.

L'armonizzazione prefigurata dal Legislatore comunitario, investe, peraltro, esclusivamente i gestori dei fondi alternativi e non si spinge a livello dei prodotti gestiti, in relazione ai quali permane la piena competenza normativa di ciascuno Stato Membro. Ciò risulta ribadito anche nel decimo considerando della Direttiva AIFMD, secondo cui sarebbe eccessivo disciplinare la struttura

o la composizione dei portafogli dei FIA gestiti da GEFIA a livello di Unione e sarebbe difficile conseguire un'armonizzazione così vasta a causa della grande varietà di tipi di FIA gestiti dai GEFIA.

In tale contesto, caratterizzato dalla varietà dei tipi di FIA e dai molteplici e variegati profili di rischio che ad essi possono essere connessi, si inseriscono dunque le previsioni del DM 166/2014 sui limiti quantitativi e qualitativi agli investimenti dei fondi pensione.

In particolare, in base ai limiti quantitativi previsti dal citato art. 5, comma 1, del DM 166/2014, le risorse dei fondi pensione devono essere prevalentemente indirizzate verso l'investimento in strumenti negoziati nei mercati regolamentati. Tale principio risulta poi ulteriormente definito nel periodo successivo laddove viene introdotto un limite percentuale agli investimenti in strumenti non negoziati nei mercati regolamentati.

Il DM non si è, tuttavia, limitato a fare tale distinzione (negoziati nei mercati regolamentati e non) ma ha ulteriormente specificato che in detto limite (del 30 per cento) devono essere compresi anche i FIA, senza qui distinguere i FIA negoziati nei mercati regolamentati dai FIA non negoziati in tali mercati. Risulta pertanto evidente, sulla base di un'interpretazione letterale della norma, che il Legislatore non ha inteso limitare ai soli FIA non negoziati nei mercati regolamentati l'inclusione nel limite del 30 per cento.

Giova inoltre rilevare che, in assenza di ulteriori specificazioni nel testo dell'articolo, il termine "FIA" va letto nei termini di cui alla definizione contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. t) del DM 166/2014, che non distingue in alcun modo tra FIA negoziati nei mercati regolamentati e FIA non negoziati in tali mercati.

E' inoltre da considerare che laddove si intendessero ricompresi nel dettato dell'art. 5, comma 1, secondo periodo del DM 166/2014 solo i FIA non negoziati nei mercati regolamentati, la specifica menzione in detta norma dei FIA risulterebbe ultronea e ridondante, dal momento che sarebbe stato sufficiente il solo richiamo agli strumenti non negoziati nei mercati regolamentati, nell'ambito dei quali ricadono senz'altro anche i FIA non negoziati nei mercati regolamentati. Dovendosi attribuire alle norme un senso, non si può che propendere per la tesi secondo la quale tutti i FIA, sia negoziati che non negoziati nei mercati regolamentati, rientrano nel limite in parola, al pari degli strumenti non negoziati in detti mercati.

La previsione di cui al secondo periodo dell'art. 5, comma 1, va quindi letta non solo come integrazione e specificazione di quella di cui al primo periodo, ma va intesa anche, con riferimento a tutti i FIA, come derogatoria alla regola di carattere generale di cui al primo periodo, giacché i FIA vengono complessivamente in essa attratti, a prescindere dalla loro negoziazione o meno in un mercato regolamentato, in un'ottica di complessiva limitazione dell'esposizione complessiva del fondo al rischio.

L'interpretazione sopra prospettata trova altresì rispondenza nelle considerazioni espresse dal Consiglio di Stato nel suo parere n. 422/2014 reso sullo schema di Decreto nel quale viene specificato che: "In aggiunta al limite complessivo sopra menzionato del 30%, applicabile a tutti gli strumenti negoziati in mercati non regolamentati e fondi alternativi, per questa ultima specifica categoria è previsto un ulteriore limite del 20 % delle disponibilità del fondo pensione e del 25% del valore del fondo alternativo."

Il Presidente

Dicembre 2016

Oggetto: Quesito in materia di riscatto parziale della posizione individuale per mobilità
(lettera inviata a un'associazione di categoria)

Si fa riferimento alla nota del ... con la quale codesta Associazione ha posto un quesito in tema di riscatto parziale della posizione individuale per mobilità *ex art. 14, comma 2, lett. b)* del d.lgs. n. 252 del 2005.

In particolare, con la predetta nota è stato chiesto di conoscere se la fruizione della “Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’Impiego” (c.d. NASpI), istituita dall’art. 1 del d.lgs. n. 22 del 2015 (*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati*), possa essere ricondotta tra le causali previste dall’art. 14, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 252 del 2005 alla stregua dell’indennità di mobilità di cui è prevista l’abrogazione a far tempo dal 1° gennaio 2017.

Al riguardo, è opportuno innanzitutto evidenziare che l’art. 14, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 252 del 2005 consente il riscatto parziale della posizione individuale maturata in caso, tra l’altro, di “*ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità*”.

In base alla normativa di settore è quindi la “procedura di mobilità” a rappresentare uno degli eventi al cui verificarsi è possibile per l’iscritto avanzare richiesta di riscatto parziale della posizione e non già la percezione della relativa indennità di mobilità, come invece rappresentato nella richiesta di parere.

Quanto all’indennità di mobilità, disciplinata dall’art. 7 della legge n. 223 del 1991, la stessa non sarà più in vigore dal 1° gennaio 2017, essendo stata abrogata dall’art. 2, comma 71, lett. b) della legge n. 92 del 2012.

I lavoratori oggetto della procedura di mobilità potranno pertanto beneficiare dal 2017 della prestazione NASpI, laddove presentino tutti i requisiti fissati dall’art. 3 del d.lgs. n. 22 del 2015.

La NASpI è l’indennità mensile di disoccupazione che è stata istituita dall’art. 1 del citato d.lgs. n. 22 del 2015, a decorrere dal 1° maggio 2015, e che ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Ciò precisato, si osserva che le modifiche legislative relative agli ammortizzatori sociali hanno prettamente riguardato la prestazione assistenziale collegata alla procedura di mobilità e non già la procedura stessa. Infatti, mentre l’istituto dell’indennità di mobilità è stato abrogato e sostituito dal citato nuovo ammortizzatore sociale NASpI, la procedura di mobilità, prevista dall’art. 4 della legge n. 223 del 1991, rubricato “*Procedura per la dichiarazione di mobilità*”, è tutt’ora vigente.

Per quanto qui interessa, si rileva che la rubrica del citato art. 4 “*Procedura per la dichiarazione di mobilità*”, è rimasta immutata, così come il titolo “*Norme in materia di mobilità*” del capo II della legge, in cui è inserito lo stesso art. 4. Un altro riferimento alle procedure di mobilità è da rinvenirsi nella rubrica dell’art. 17 “*Reintegrazione dei lavoratori e procedure di mobilità*” della medesima legge.

L’istituto della “procedura di mobilità” è quindi ancora presente nel nostro ordinamento e trova la sua specifica disciplina nell’art. 4 della legge n. 223 del 1991.

Alcune modifiche sono state nel tempo apportate alla citata normativa, come quella recata dalla legge n. 90 del 2012 (art. 2, comma 72, lettere da *a*) ad *e*), che ha sostituito nell’ambito dello stesso art. 4 le parole “*procedura di mobilità*” con “*procedura di licenziamento collettivo*” e in generale la parola “*mobilità*” con la parola “*licenziamento*”. L’istituto è comunque rimasto sostanzialmente il medesimo anche dopo le modifiche recate nel 2012, posto che la procedura di mobilità altro non è che un licenziamento a carattere collettivo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che la procedura di mobilità indicata dall’art. 14, comma 2, lett. *b*), del d.lgs. n. 252 del 2005 sia quella prevista dall’art. 4 della legge n. 223 del 1991, consistente in un licenziamento collettivo realizzato in presenza di determinati presupposti.

Si reputa quindi che i lavoratori sottoposti alla procedura di cui al citato art. 4 della legge n. 223 del 1991 possano di per sé esercitare la facoltà di riscatto prevista dall’art. 14, comma 2, lett. *b*), del d.lgs. n. 252 del 2005, essendo irrilevante che gli stessi beneficino o meno della prestazione NASpI, la cui erogazione è subordinata alla presenza di ulteriori e specifici requisiti.

Più in generale, si osserva che la fruizione della NASpI non può ritenersi ricompresa tra le causali che danno titolo al riscatto parziale della posizione di previdenza complementare ai sensi della sopra citata previsione del d.lgs. n. 252 del 2005.

Il Presidente

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

ALTRI PROVVEDIMENTI

Approvazioni di modifiche statutarie

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI - PREVEDI iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 136 I Sezione – Fondi pensione negoziali Via Nizza, 45 00198 Roma
Provvedimento COVIP	Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione
Data provvedimento	10 ottobre 2016

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE DI TELECOMUNICAZIONE TELEMACO Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 103 I Sezione – Fondi pensione negoziali Via Luigi Bellotti Bon, 14 00197 Roma
Provvedimento COVIP	Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione
Data provvedimento	4 novembre 2016

FONDI PENSIONE APERTI

ALBO

Cancellazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	L.A. PREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 24 II Sezione – Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	ALLIANZ SPA
Variazione	Cancellazione ALBO
Data provvedimento	16 novembre 2016

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE APERTO FONDIARIA PREVIDENTE iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 16 II Sezione – Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
Variazione	Cancellazione ALBO
Data provvedimento	16 novembre 2016

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE APERTO SAI iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 36 II Sezione – Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
Variazione	Cancellazione ALBO
Data provvedimento	16 novembre 2016

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE APERTO CONTO PREVIDENZA iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 81 II Sezione – Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
Variazione	Cancellazione ALBO
Data provvedimento	16 novembre 2016

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 112 II Sezione – Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
Variazione	Cancellazione ALBO
Data provvedimento	16 novembre 2016

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE APERTO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 144 II Sezione – Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
Variazione	Cancellazione ALBO
Data provvedimento	16 novembre 2016

FONDI PENSIONE APERTI

ALBO

Variazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	CREDEMPREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 18 II Sezione – Fondi pensione aperti Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia
Società che esercita l'attività	CREDEMVITA S.P.A.
Variazione	Sede legale
Nuova sede legale della Società che esercita l'attività	Da "Via Mirabello, 2 - 42100 REGGIO EMILIA (RE)" a "Via Luigi Sani, 1 - 42121 Reggio Emilia (RE)"
Data provvedimento	10 ottobre 2016

FONDI PENSIONE APERTI

ALTRI PROVVEDIMENTI

Approvazione di modifiche regolamentari

Dati identificativi del Fondo pensione	BAP PENSIONE 2007 FONDO PENSIONE APERTO iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 160 II Sezione – Fondi pensione aperti Via Calamandrei, 255 52100 AREZZO
Società che esercita l'attività	BANCASSURANCE POPOLARI S.P.A.
Provvedimento COVIP	Approvazione di modifiche al Regolamento del Fondo pensione
Data provvedimento	21 dicembre 2016

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALBO

Cancellazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLA ABBOTT S.R.L. in liquidazione iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1103 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Variazione	Cancellazione ALBO
Data provvedimento	1 dicembre 2016

Dati identificativi del Fondo pensione	CASSA DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA CENTRO LEASING BANCA S.P.A. E DELLA CENTRO FACTORING S.P.A. - FONDO PENSIONE iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1364 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Variazione	Cancellazione ALBO
Data provvedimento	1 dicembre 2016

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DELLE PRESTAZIONI INPS PRESSO CASSA RISPARMIO MIRANDOLA S.P.A. iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9097 III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Variazione	Cancellazione ALBO
Data provvedimento	20 dicembre 2016

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE DIPENDENTI EURIZON iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1224 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Variazione	Cancellazione ALBO
Data provvedimento	20 dicembre 2016

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE DIRIGENTI EURIZON iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1005 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Variazione	Cancellazione ALBO
Data provvedimento	20 dicembre 2016

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALBO

Variazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI DEL CREDITO ARTIGIANO iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9105 III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Variazione	Denominazione e sede legale del soggetto al cui interno è istituito il fondo
Nuova denominazione e sede legale del soggetto al cui interno è istituito il Fondo	da “CREDITO ARTIGIANO - SOCIETA' PER AZIONI a CREDITO VALTELLINESE S.C.” sede legale da Piazza San Fedele, 4 - 20121 MILANO a Piazza Quadrivio, 8 - 23100 SONDRIO
Data provvedimento	10 ottobre 2016

Dati identificativi del Fondo pensione	CASSA DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DEL GRUPPO FINMECCANICA - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1201 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Variazione	Scioglimento del fondo
Data provvedimento	25 ottobre 2016

Dati identificativi del Fondo pensione	PREVIP FONDO PENSIONE iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1241 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti Via Santa Sofia, 27 20122 MILANO
Variazione	Sede legale
Nuova sede legale	Viale Vittorio Veneto, 18 20124 - MILANO
Data provvedimento	4 novembre 2016

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO AZIENDALE DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DA ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI CUI ALLA LEGGE 2 APRILE 1958 N. 377 E SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9106 III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Variazione	Denominazione e sede legale del soggetto al cui interno è istituito il fondo
Nuova denominazione e sede legale del soggetto al cui interno è istituito il Fondo	da “EQUITALEIA CENTRO SPA” a “EQUITALEIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA” sede legale da Viale Matteotti, 16 - 50132 FIRENZE a Via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 ROMA
Data provvedimento	2 dicembre 2016

Dati identificativi del Fondo pensione	DIPENDENTI DAI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9056 III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Variazione	Denominazione e sede legale del soggetto al cui interno è istituito il fondo
Nuova denominazione e sede legale del soggetto al cui interno è istituito il Fondo	da “EQUITALIA CENTRO SPA” a “EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA” sede legale da Viale Matteotti, 16 - 50132 FIRENZE a Via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 ROMA
Data provvedimento	2 dicembre 2016

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DI BANKADATI SERVIZI INFORMATICI iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9091 III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti Via Trento, 22 23100 - SONDRIO
Variazione	Denominazione del soggetto al cui interno è istituito il fondo
Nuova denominazione del soggetto al cui interno è istituito il Fondo	da “BANKADATI SERVIZI INFORMATICI S.P.A.” a “CREVAL SISTEMI E SERVIZI SOC. CONS. P.A.”
Data provvedimento	13 dicembre 2016

Dati identificativi del Fondo pensione	TRATTAMENTO PENSIONISTICO COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DI STELLINE SERVIZI IMMOBILIARI iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 9089 III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Variazione	Denominazione e sede legale del soggetto al cui interno è istituito il fondo
Nuova denominazione e sede legale del soggetto al cui interno è istituito il Fondo	da “BANKADATI SERVIZI INFORMATICI S.P.A.” a “CREVAL SISTEMI E SERVIZI SOC. CONS. P.A.” sede legale da Via Cesura, 3 - 23100 SONDRIO a Via Trento, 22 - 23100 SONDRIO
Data provvedimento	13 dicembre 2016

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALTRI PROVVEDIMENTI

Approvazione di modifiche statutarie

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1222 - I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti. Piazza Paolo Ferrari, 10 20121 MILANO
Forma giuridica del Fondo pensione	Soggetto con personalità giuridica
Provvedimento COVIP	Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione e personalità giuridica Motivi ostantivi
Data provvedimento	4 novembre 2016

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UNICREDIT iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1101 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti. Viale Liguria, 26 20143 MILANO
Forma giuridica del Fondo pensione	Soggetto con personalità giuridica
Provvedimento COVIP	Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione
Data provvedimento	29 novembre 2016

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL GRUPPO BANCO POPOLARE iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1365 - I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti. Piazza Nogara, 2 37121 VERONA
Forma giuridica del Fondo pensione	Associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 cc.
Provvedimento COVIP	Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione Motivi ostativi
Data provvedimento	7 dicembre 2016

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1222 - I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti. Piazza Paolo Ferrari, 10 20121 MILANO
Forma giuridica del Fondo pensione	Soggetto con personalità giuridica
Provvedimento COVIP	Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione e personalità giuridica
Data provvedimento	21 dicembre 2016

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma

www.covip.it